

STATUTO

Fondo di Previdenza per i Dipendenti della Società CARBOSULCIS.

Art. 1

Il Fondo di Previdenza per i Dipendenti della Società CARBOSULCIS SpA è costituito per i fini di previdenza e assistenza a favore del personale dipendente. Esso è privo di personalità giuridica e non ha scopo di lucro. La Sede del "Fondo" è in Nuraxi Figus, presso la Sede della Società Carbosulcis.

Art. 2

Sono Soci del "Fondo" tutti i dipendenti della Società CARBOSULCIS SpA che facciano domanda di adesione. L'adesione è facoltativa ed è valida per tutta la durata del rapporto di lavoro, e darà diritto alla concessione di prestiti.

In qualsiasi momento il Socio ha facoltà di dimettersi senza giustificarne i motivi.

Sull'eventuale domanda di riammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Il "Fondo" ha lo scopo:

- ✓ Di costituire per ciascun socio, mediante trattenuta sulla retribuzione, un capitale che verrà liquidato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro; in caso di risoluzione per decesso del Socio, il capitale verrà devoluto secondo le norme relative al T.F.R.
- ✓ Di concedere prestiti con rimborso a rate mensili trattenute sulla retribuzione.

Art. 4

La quota mensile da trattenere sulle retribuzioni dei soci è fissata in Lire 30.000 (trentamila). Tale quota potrà essere aggiornata con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. (Quota soci €35.00 così come da assemblea dei soci del 24/07/2004, avviso ai soci del 02/08/2004, decorrenza dal 1° gennaio 2005). (all. 1)

Art. 5

Sul capitale costituito da ciascun socio matura l'interesse annuo che verrà determinato dall'accordo che intercorrerà tra la CARBOSULCIS SpA e la Banca. (in data 18 aprile 1998 viene stabilito che nessun interesse attivo verrà riconosciuto ai soci a far data dal 1999). (all. 2)

Art. 6

A ciascun socio sarà intestato un "Conto Personale" sul quale verranno accreditate sia le quote mensili sia gli interessi maturati al 31 dicembre di ogni anno. Tali interessi saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alle quote versate da ciascuno e accreditate sui "Conti Personali" a fine anno.

Art. 7

In caso di cessazione del rapporto di lavoro i "Conti Personali" saranno liquidati con rimborso dell'importo accreditato al "Conto" a quella data, mentre gli interessi maturati saranno liquidati a fine esercizio e dopo

l'approvazione del rendiconto. L'eventuale debito residuo del socio cessante per prestiti ad esso erogato sarà detratto, per la parte capitale, dalla liquidazione di cui al comma precedente.

Art. 8

Il Fondo eroga prestiti ai soci fino ad un importo massimo di L. 5.000.000 per ciascun prestito. (importo massimo di €12.000,00 così come da verbale del 13/03/2007). (all. 3).

Tale importo potrà essere aggiornato su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvato dall'assemblea dei soci.

Ove l'importo accreditato sul "Conto Personale" del socio richiedente risulti inferiore all'importo del prestito erogato, la differenza dovrà essere garantita dall'accantonamento al Fondo T.F.R. costituito dalla CARBOSULCIS, tenendo conto di eventuali pignoramenti in essere. A tal fine il socio dovrà rilasciare autorizzazione alla CARBOSULCIS onde la stessa possa trattenere il relativo importo da versare al Fondo.

Il capitale massimo mensile sul quale verranno concessi prestiti è quello ottenuto dalla somma delle singole quote mensili versate dai soci e dalla somma delle rate mensili versate al fondo da parte dei soci che hanno già ottenuto il prestito, decurtato del 50% (sulla somma delle singole quote mensili), che andrà a costituire il Fondo Garanzia FAI.

Le disponibilità del Fondo Garanzia FAI saranno impiegate oltre che per l'erogazione di prestiti straordinari anche a saldo delle quote capitali ai soci. L'organo amministrativo darà notizia degli impieghi effettuati nell'anno all'assemblea dei soci.

(Non verranno erogati prestiti ai soci che utilizzeranno la cessione del quinto, in quanto per avere ciò le finanziarie bloccano il TFR e il FAI non può accedere in caso di futuro utilizzo, a garanzia deciso in assemblea dei soci del 30/07/2005). (all. 4).

Art. 9

I prestiti sono rimborsabili in un massimo di 36 (trentasei) rate mensili uguali, mediante trattenuta sulle competenze.

Il numero massimo delle rate potrà essere aggiornato su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera dell'assemblea dei soci. (Numero massimo 60 rate mensili così come da verbale del 13/07/2007). (all. 3).

Art. 10

Il tasso d'interesse da corrispondere sui prestiti sarà determinato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dal Collegio dei Revisori. Non potrà essere deliberato un tasso inferiore al tasso legale. (A far data dal 1999 non verrà pagato nessun interesse così come da assemblea dei soci del 18 aprile 1998). (all. 2).

Art. 11

Non potranno essere accolte domande di prestito da parte dei soci che al momento della richiesta siano debitori verso il Fondo. In deroga al comma precedente, nei casi di particolari esigenze familiari debitamente documentate, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la concessione di un nuovo prestito previa estinzione del valore residuo in linea capitale del precedente prestito.

Art. 12

Le domande di richiesta di prestito verranno registrate in un apposito registro. Al socio che presenta domanda verrà assegnato un numero di protocollo. Il numero di protocollo fa fede nello stabilire la priorità

dei prestiti da accordare. Casi particolari e documenti potranno essere presi in considerazione in deroga a tale graduatoria, tenuto conto della disponibilità della cassa e di quanto previsto dall'art. 8.

Art. 13

I prestiti potranno essere erogati dopo 6 mesi d'iscrizione al Fondo. (12 mesi d'iscrizione al Fondo con delibera dell'assemblea dei soci del 25 gennaio 1997). (all. 5)

Art. 14

Il servizio incassi e pagamenti viene effettuato a cura della Società CARBOSULCIS con la quale saranno raggiunti gli opportuni accordi. (A far data dal 15/10/2015 i prestiti saranno erogati senza l'utilizzo della busta paga come da comunicazione aziendale del 15/10/2015). (all. 6)

ORGANI DI GESTIONE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15

Assemblea Dei Soci

I soci si riuniscono ordinariamente entro il primo trimestre di ogni esercizio per discutere e deliberare sul rendiconto annuale. Possono essere indette riunioni straordinarie, promosse dal Consiglio di Amministrazione, dai revisori o da almeno un terzo dei soci. Alle convocazioni delle riunioni, sia ordinarie che straordinarie, provvede il Presidente, a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno diramato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea, mediante affissione nelle bacheche aziendali.

Art. 16

Le riunioni che non riguardano modifiche statutarie sono valide con la presenza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare eventuali modifiche statutarie è necessaria la presenza di tre quinti dei soci. Le delibere concernenti modifiche statutarie sono assunta a maggioranza assoluta dei soci. In caso d'impedimento, i soci possono farsi rappresentare alle riunioni da altri soci, mediante delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

Alla gestione del Fondo è preposto un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) soci. (N° dei componenti 5 così come assemblea dei soci del 24/07/2004). (all. 1).

I consiglieri vengono eletti a scrutinio segreto dai soci mediante votazione a scheda bianca dove potranno essere espresse massimo tre preferenze. I consiglieri restano in carica due anni e non percepiscono alcun compenso. In caso di dimissioni durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione può, dietro concessione dell'assemblea dei soci, nominare il sostituto.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del Fondo secondo le norme statutarie e in particolare: delibera sulle richieste di prestito; attua l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea il

rendiconto annuale; cura la tenuta dei registri e documenti del Fondo. Le delibere sulle richieste di prestito sono assunte a maggioranza semplice, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente il 15 di ogni mese. Si può riunire in un'altra epoca su convocazione del Presidente o a richiesta di almeno due consiglieri.

Art. 20

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, il Presidente del Fondo. Il Presidente ha la rappresentanza del Fondo e la firma degli atti. Presiede, oltre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche alle assemblee ordinarie e straordinarie degli iscritti.

Art. 21

Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui uno nominato dall'Azienda e gli altri eletti a scrutinio segreto dai soci mediante votazione a scheda bianca e unica preferenza.

I Revisori durano in carica due anni e non percepiscono alcun compenso.

In caso di dimissioni durante il mandato al Revisore uscente subentrerà il primo dei non eletti risultante dai verbali delle elezioni.

I Revisori controllano l'amministrazione della cassa, vigilano sulla regolare tenuta della contabilità e sulla compilazione del rendiconto annuale. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione di controllo e richiedere agli amministratori notizie sulle singole operazioni effettuate. Degli accertamenti eseguiti deve farsi un verbale in apposito registro.

Art. 22

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario del Fondo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci, tiene la contabilità della cassa secondo le procedure fissate e organizza la raccolta e l'archiviazione degli atti.

Tutti i libri della cassa debbono avere le pagine numerate ed essere vidimate annualmente dai Revisori.

Per le suddette prestazioni il segretario non percepisce alcun compenso.

Art. 23

Il Fondo può essere sciolto con delibera dell'assemblea dei soci assunta a maggioranza dei quattro quinti.

In caso di scioglimento del Fondo i conti personali sono liquidati con rimborso del capitale costituito e dalla quota d'interessi maturati a quella data, previa detrazione, nel caso di prestito in corso, dell'intero debito residuo in linea capitale.